

LINEE GUIDA N. 10
in materia di obblighi concernenti la sicurezza
di STUDENTI STAGISTI

Roberta Cavalleri Area Ambiente Sicurezza Unione Industriali Bergamo

Piero Imbrogno: Area Specialistica Medicina del Lavoro, Servizio PSAL, Dipartimento di Prevenzione ASL di Bergamo

Giorgio Luzzana : Responsabile Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, DP ASL di Bergamo

data: 13.1.03

A. OBBLIGHI CONCERNENTI LA SICUREZZA DI STUDENTI STAGISTI.

Frequentemente gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale, sono avviati presso Datori di Lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali.

Per questi “studenti in stage” la **figura del datore di Lavoro** è da individuarsi nella **struttura organizzativa ospitante**; in altre parole, gli stagisti devono essere equiparati ai lavoratori delle aziende ove svolgono lo stage e, pertanto, operano sotto la responsabilità e la vigilanza dell’azienda ospitante (art.2, comma 1, lettera a, D.Lgs. 626/94).

Sarà quest’ultima, dunque, a dover garantire, alla luce della specificità della mansione, l’osservanza di tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza anche nei confronti degli stagisti, fornendo loro:

- adeguata informazione e formazione (si veda in particolare l’art. 21 D.Lgs. 626/94);
- i dispositivi di protezione individuali necessari;
- la sorveglianza sanitaria laddove prevista dalla legge.

Oltre a tali obblighi, l’azienda ospitante ha in carico l’**assistenza-sorveglianza da parte del tutor aziendale**, che è una persona esperta anche in materia di sicurezza.

Infatti, in base all'art. 2 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 626/1994 "sono equiparati (ai lavoratori) ... gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici." Dalla lettura di tale definizione è chiaro che gli studenti in stage e gli studenti nei laboratori scolastici, pur essendo sempre e comunque equiparati ai lavoratori, subiscono un inquadramento organizzativo differente. I secondi, infatti, sono equiparati ai lavoratori della scuola o istituto professionale e dunque il datore di lavoro non può che essere il preside, ovvero il dirigente al quale spettano i poteri di gestione. Gli studenti in stage, invece, sono "avviati

presso datori di lavoro": ciò significa che la figura del datore di lavoro è da individuarsi nella struttura organizzativa ospitante. In altre parole, gli stagisti devono essere equiparati ai lavoratori delle aziende ove svolgono lo stage e pertanto operano sotto la responsabilità e la vigilanza dell'azienda ospitante. Sarà quest'ultima, dunque, a dover garantire, alla luce della specificità della mansione l'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza anche nei confronti degli stagisti fornendo loro adeguata informazione e formazione (si veda in particolare l'art. 21 D. Lgs. 626/1994), i dispositivi di protezione individuale se necessari, la sorveglianza sanitaria specifica laddove prevista dalla legge, oltre che l'assistenza-sorveglianza del tutor aziendale quale persona esperta anche in materia di sicurezza.

B: MINORI

Per quanto concerne i minori, di peculiare interesse è altresì la L. 977/1967 che prevede una particolare tutela in considerazione delle esigenze e specificità di tale categoria di lavoratori. Tuttavia, il campo di applicazione di questa legge (che si pone in rapporto di specialità rispetto al D. Lgs. 626/1994) risulta essere ben più limitato rispetto a quello del D. Lgs. 626/1994, ricomprendendo solo i "minori dei diciotto anni [...] che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti". **Il rapporto di stage è dunque da considerarsi escluso dal campo di applicazione della legge sui minori non essendo in nessun modo qualificabile, dal punto di vista giuslavoristico, come "rapporto di lavoro"**. Si veda, a tal proposito, la Legge 236/1993 sugli "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" che all'art. 9 comma 5 precisa: "I rapporti che il datore di lavoro privato intrattiene con le persone ad esso avviate ai sensi del comma quattordicesimo [ndr stagisti] non costituiscono rapporto di lavoro"; nello stesso senso va il Decreto Interministeriale 25 marzo 1998 n° 142, art.1 comma 2. Lo stage, infatti, è solo un inserimento temporaneo di un giovane ancora impegnato nel ciclo scolastico all'interno del mondo produttivo allo scopo di un contratto e di un addestramento pratico. Né peraltro è corretto dare un'interpretazione estensiva alla normativa in oggetto, non essendo possibile applicare l'istituto dell'analogia alle norme di natura penale.

Concludendo, pur dovendo escludersi l'applicazione della L. 977/1967 ai rapporti di stage che abbiano quali destinatari dei minori, molte delle prescrizioni ivi previste potranno essere seguite dalle aziende ospitanti per dimostrare di aver fatto tutto quanto necessario a garantire la salute e sicurezza degli stagisti secondo quanto richiede il D. Lgs. 626/1994, e secondo diligenza. In tal senso, è bene adeguare il documento di valutazione del rischio alla luce della presenza degli stagisti in azienda, prevedere un'adeguata informazione sui rischi e sulle misure di sicurezza adottate (ad es. la sorveglianza sanitaria specifica) anche per i titolari della potestà genitoriale, ... nonchè il divieto di

adibire i minori a particolari mansioni di cui all'allegato I L. 977/1967. Le aziende ospitanti potranno così dimostrare, in caso di infortuni o malattie professionali, di aver fatto tutto ciò che era possibile fare onde prevenire danni all'integrità psico-fisica di tali stagisti.

Le riflessioni di cui sopra si basano sul buon senso e sull'esperienza diretta e mirano a raggiungere un alto grado di tutela dello stagista oltre che una maggiore consapevolezza, per le aziende ospitanti, dei loro obblighi e responsabilità.

Raccomandazione per la Sorveglianza sanitaria

- Nelle attività in cui vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs 626/94, per attività lavorative a rischio: a cura del Medico Competente della ditta ospitante.
- Per i minori non a rischio: Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, U.O. Ospedaliera Medicina del Lavoro, Medici di Medicina Generale.

Il servizio Psal per evitare lentezze burocratiche resta a disposizione per effettuare visite mediche per minori in stage su specifica richiesta dei datori di lavoro .

Vedasi nota Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Direzione Regionale del Lavoro di Milano-Settore Ispezioni Lavoro –Prot. N. 9017 del 5 Luglio 2002 : Tirocini formativi.....

(Ricorrenza obblighi di cui agli articoli 4 e 21 D.Lgs 626/94 , e non applicabilità della L. 17.10.1967 integrata e modificata dai D.Lgs 345/99 e 262/2000)

E' stato chiesto parere al Ministero del Lavoro.